

# **FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – ISCRITTO ALL'ALBO DEI FONDI PENSIONE AL N° 1046**

## **DOCUMENTO SULL'EROGAZIONE DELLE RENDITE**

### **CONVENZIONE 410152**

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa del Fondo Pensione dei dipendenti delle società del Gruppo Società Cattolica (di seguito Fondo).

Il Fondo si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è aggiornato al 7 settembre 2021.

## Premessa

Il FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO CATTOLICA, per Statuto, contratto di lavoro nazionale e aziendale, è un fondo pensione mono-comparto che adotta un modello gestionale di tipo assicurativo investendo i contributi raccolti esclusivamente in polizze stipulate con Società del Gruppo Cattolica. In particolare, le contribuzioni relative agli iscritti al Fondo posteriormente al 31 dicembre 2018 sono investite nella polizza di assicurazione collettiva di rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione e con rivalutazione annua della rendita - collegato alla gestione separata denominata RISPEVI – n. 410152, stipulata con la Società Cattolica di Assicurazione; le prestazioni (in forma di rendita) acquisite con i versamenti effettuati sono determinate ad un tasso tecnico (rendimento minimo garantito) pari all'1% e con basi demografiche di cui alla tavola unisex ottenuta a partire dalle tavole A62C (ponderazione: 58% maschi e 42% femmine).

## Prestazione pensionistica complementare – maturazione del diritto e modalità di erogazione

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
2. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata (nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro). Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
3. L'aderente che risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 (c.d. "vecchio iscritto") può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
4. Per l'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica complementare l'Aderente compila e sottoscrive l'apposito modulo, fornendo tutte le informazioni necessarie ai fini dell'erogazione in funzione delle scelte effettuate.

## Prestazione pensionistica complementare in forma di rendita

### Opzioni

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, per la parte da erogare in forma di rendita, all'aderente è corrisposta una rendita vitalizia annua rivalutabile; la rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita.
2. L'aderente, in luogo della rendita vitalizia, può richiedere l'erogazione in una delle forme di seguito indicate:
  - ✓ una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
  - ✓ una rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata.

Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.

### **Determinazione del valore iniziale del valore della rendita**

1. Con ciascun versamento viene assicurata una rendita annua vitalizia differita - per il valore da corrispondere al termine del periodo di differimento - il cui importo è variabile in base all'età dell'Aderente, alla durata dell'assicurazione (differimento), all'entità del contributo versato.
2. Fermo quanto precisato al punto 1. del precedente paragrafo "Prestazione pensionistica complementare – maturazione del diritto e modalità di erogazione", ai fini della determinazione del valore della rendita acquisita con ciascun versamento, in via convenzionale, il termine del periodo di differimento è fissato al compimento del 67° anno di età.
3. In allegato al presente Documento sono riportati i valori della rendita annua vitalizia rivalutabile iniziale, pagabile in rate mensili posticipate dal mese successivo a quello del 67° compleanno (coefficiente di trasformazione).

### **Pagamento della rendita**

1. Il pagamento della rendita è effettuato direttamente dalla Società Cattolica di Assicurazione a favore del beneficiario.
2. Il pagamento della rendita è effettuato, a scelta dell'Aderente, in rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali posticipate; la rateazione non è modificabile durante il periodo di erogazione.
3. La rendita non può essere riscattata durante il periodo di erogazione.

### **Adeguamento del valore della rendita durante il periodo di corresponsione**

1. Nel periodo della corresponsione, la rendita si rivaluta con le stesse modalità applicate durante il differimento, come di seguito indicato.
2. Il rendimento annuo da attribuire si ottiene moltiplicando il rendimento della Gestione Separata RI.SPE.VI rilevato nell'ultimo esercizio relativo alla certificazione per l'aliquota di retrocessione, pari al 98%.
3. La misura percentuale annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno, al tasso tecnico dell'1%, già riconosciuto nei valori di rendita, la differenza tra il rendimento attribuito ed il tasso tecnico stesso. Nel caso in cui la misura percentuale annua di rivalutazione così calcolata risultasse non positiva, la rivalutazione attribuita sarà nulla.
4. Il valore della rivalutazione della rendita assicurata si ottiene moltiplicando la misura di rivalutazione ottenuta ai sensi del precedente punto 3 per la rendita assicurata in vigore al precedente anniversario. Il nuovo valore della rendita è pari alla somma della rendita assicurata in vigore al precedente anniversario e del valore della rivalutazione così determinato.

### **Prestazione pensionistica complementare in forma di rendita – regime fiscale**

1. Per informazioni sul regime fiscale applicato alle prestazioni erogate in forma di rendita, si rimanda al Documento sul regime fiscale, pubblicato nell'area pubblica del sito web del Fondo.

## ALLEGATO - COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

### Convenzione n° 410152

Contratto di assicurazione sulla vita di Ramo I con prestazioni rivalutabili (assicurazione collettiva di rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione e con rivalutazione annua della rendita) stipulato con Cattolica Assicurazioni – rendita annua vitalizia rivalutabile iniziale, pagabile in rate mensili posticipate dal mese successivo a quello del 67° compleanno - coefficienti di trasformazione in rendita

Età	coefficiente di trasformazione	Età	coefficiente di trasformazione
0	10,1627	34	14,5185
1	10,27153	35	14,67152
2	10,37974	36	14,82609
3	10,48897	37	14,98226
4	10,59931	38	15,14003
5	10,71081	39	15,29942
6	10,82349	40	15,46046
7	10,93737	41	15,62315
8	11,05247	42	15,7875
9	11,16882	43	15,95352
10	11,28642	44	16,12123
11	11,4053	45	16,29062
12	11,52546	46	16,4617
13	11,64692	47	16,63447
14	11,7697	48	16,80893
15	11,89381	49	16,98508
16	12,01925	50	17,16291
17	12,14603	51	17,34243
18	12,27416	52	17,52363
19	12,40365	53	17,70649
20	12,53451	54	17,89101
21	12,66675	55	18,07715
22	12,8004	56	18,26491
23	12,93546	57	18,45424
24	13,07195	58	18,64513
25	13,2099	59	18,83755
26	13,3493	60	19,03145
27	13,49019	61	19,2268
28	13,63256	62	19,42356
29	13,77643	63	19,62165
30	13,92181	64	19,82102
31	14,0687	65	20,0216
32	14,2171	66	20,22331
33	14,36703		

Il valore della rendita annua - pagabile in rate mensili posticipate - si ottiene dividendo il premio versato per il coefficiente relativo all'età dell'assicurato. Ai fini della determinazione dell'età dell'assicurato utilizzata per l'individuazione del relativo coefficiente si fa riferimento all'età effettiva, rettificata applicando la seguente regola di age-shfting: l'età dell'assicurato, calcolata in anni compiuti (con arrotondamento all'età intera immediatamente successiva o immediatamente precedente, a seconda che, rispettivamente, la frazione di anno decorsa dal compleanno sia o meno superiore a sei mesi), va invecchiata o ringiovanita sommando algebricamente lo shift annuo - corrispondente alla data di nascita - contenuto nella seguente tabella.

Anno di nascita	Fattore di correzione
Dal 1948 al 1957	1
Dal 1958 al 1966	0
Dal 1967 al 1978	-1
Dal 1979 al 1990	-2
Dal 1991 al 2003	-3
Dal 2004 al 2016	-4
Dal 2017 al 2020	-5
Dal 2021 in poi	-6